

ORIGINALE

Provincia di Torino



Città di Orbassano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 23

**OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C.
N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2018 - RETTIFICA ERRORE
MATERIALE**

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di Giugno alle ore 20:00, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in video conferenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.2 del 18/03/2020, modificato con atto n.6 del 31/03/2020, in sessione ordinaria apertadi PrimaPrima convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

BOSSO CINZIA MARIA	SI	MESIANO MARIA ANNA	SI
CONO GENOVA ELOISA	SI	PASQUALINI SILVIO	SI
DI SALVO LUCA	SI	RASO GIUSEPPE	SI
FALSONE GIOVANNI	SI	RIVOIRO SIMONE	SI
GAMBETTA EUGENIO	SI	STASSI DANIELE	SI
GUASTELLA FEDERICA	SI	SURIANI ANDREA	SI
GUGLIELMI PAOLO	SI	TAGLIETTA ROBERTO	SI
MAIOLO PIERINO	SI	VENEZIANO VALENTINA	SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI	SI		

Assume la presidenza il Sig. Eugenio GAMBETTA

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: MARTINA FRANCESCA, RUSSO ANTONINO, MANA STEFANIA, PUGLISI ETTORE, FIORA GIANFRANCO.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/06/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2018 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.C.C. n. 58 del 5 novembre 2018 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad adeguare il proprio Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 61 del 23/07/2004 e successivamente modificato e integrato con: D.C.C. n. 45 del 26/07/2005; D.C.C. n. 12 del 27/02/2008; D.C.C. n. 6 del 31/01/2009; D.C.C. n. 59 del 04/11/2011, al nuovo regolamento edilizio tipo regionale approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 247-45856 del 21/11/2017, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al B.U.R. n. 1 del 04/01/2018, in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni sancita il 20/10/2016;

Dato atto che, come risulta dalle premesse del richiamato atto deliberativo di approvazione:

- il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale, la cui stesura è stata redatta a cura dell'Ufficio Edilizia Privata, si sviluppa secondo l'indice di cui al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con gli atti sopra richiamati;
- i contenuti del previgente Regolamento Edilizio Comunale sono stati riportati, ancorché diversamente organizzati e articolati, all'interno del nuovo testo, in conformità all'indice regionale, apportando quelle migliorie funzionali ad una più facile applicazione della norma o all'eliminazione di difficoltà applicative, con specifico riferimento all'attuale apparato normativo di livello locale;
- i nuovi contenuti del regolamento, non presenti nel Regolamento Edilizio vigente, dettati dall'indice regionale, sono stati introdotti anche tenendo conto delle indicazioni regionali contenute nello schema di Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con gli atti sopra richiamati;
- con riferimento all'installazione degli impianti pubblicitari la norma relativa si riferiva all'art. 38 punti da 2 al 9 del previgente regolamento edilizio approvato con D.C.C. n. 61/2004, che così recitava con particolare riferimento al punto 9:

“9. Nella zona centrale storica, delimitata da via Frejus, via Ascianghi, via Neghelli, via Rivoli, largo Maranetto, via Circonvallazione Interna, via Di Nanni, via De Gasperi, via Martini, via Bixio, via Alfieri, via Castellazzo, via Giolitti, piazza Vittorio Veneto, via III Reggimento Alpini, via San Rocco, via Bixio e come evidenziato nell'allegata planimetria sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insegne:

a) insegna di pubblico interesse;

- b) insegne a caratteri sciolti;*
- c) insegne su supporto;*
- d) insegne a bandiera;*
- e) insegne su vetro (vetrofanie);*
- f) insegne dipinte su muro;*
- g) insegne su tenda.*

non sono ammesse insegne a cassonetto luminoso e a filo di neon.

Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti al piano terreno. Ai piani superiori è solo ammessa l'insegna su vetro (vetrofania) posta all'interno della superficie vetrata del serramento.

Per quelle già esistenti, alla scadenza ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 53 del relativo Regolamento per l'esecuzione del C.d.S., si dovrà provvedere alla loro modifica;"

- le norme di cui al precedente punto sono state trasfuse, adeguando le stesse con le intervenute modifiche alla normativa di riferimento, nell'art. 115 del nuovo Regolamento, riportandole erroneamente, anziché nel solo comma 8, nei commi 8, 9, 10, 11:

8. "Nella zona centrale storica, delimitata da via Frejus, via Ascianghi, via Neghelli, via Rivoli, largo Maranetto, via Circonvallazione Interna, via Di Nanni, via De Gasperi, via Martini, via Bixio, via Alfieri, via Castellazzo, via Giolitti, piazza Vittorio Veneto, via III Reggimento Alpini, via San Rocco, via Bixio e come evidenziato nella planimetria allegata sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insegne:

- a) insegna di pubblico interesse;*
- b) insegne a caratteri sciolti;*
- c) insegne su supporto;*
- d) insegne a bandiera;*
- e) insegne su vetro (vetrofanie);*
- f) insegne dipinte su muro;*
- g) insegne su tenda.*

9. Non sono ammesse insegne a cassonetto luminoso e a filo di neon.

10. Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti al piano terreno. Ai piani superiori è solo ammessa l'insegna su vetro (vetrofania) posta all'interno della superficie vetrata del serramento.

11. Per quelle già esistenti, alla scadenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e dell'art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992."

Rilevato che, dall'analisi comparata degli articoli richiamati, si evince in modo evidente che:

1. gli ultimi commi dell'art 38 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 61/2004 e ss.mm.ii., così come trasfusi nell'art. 115 commi 8-11 del Regolamento Edilizio vigente approvato con D.C.C. 58/2018, perdono l'impostazione della versione originaria, che conteneva norme prescrittive di decoro urbano limitate esclusivamente alla "zona centrale storica" come delimitata nella planimetria allegata;
2. detta condizione, da attribuirsi a mero errore di trascrizione - in quanto non supportata da alcuna motivazione esplicita -, ha determinato una modifica sostanziale della norma in argomento che, redatta nella sua formula originale al fine di tutelare il tessuto storico, in questa forma trova applicazione in modo generalizzato su tutto il territorio comunale, ponendo peraltro problemi applicativi nel caso di rinnovo di autorizzazioni precedentemente emesse, che dovrebbero ora, per tale errore materiale, essere diniegate, determinando una palese illogicità;
3. nella trascrizione del comma 11, che risulta incompleta, è stata inoltre omessa la parte finale del comma 9 dell'art. 38 del previgente RE che così recitava: *"si dovrà provvedere alla loro modifica"*;

Considerato che tale errore, comportando l'estensione dell'applicazione a tutto il territorio comunale in modo generalizzato di norme precedentemente limitate alla "zona centrale storica", ha inoltre dato luogo a disparità di trattamento tra le insegne autorizzate nel periodo di vigenza del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 61 del 23/07/2004 e s.m.i. e quelle autorizzate in seguito all'approvazione del Regolamento Edilizio attualmente vigente;

Rilevato infine che, per la "zona centrale storica" risulta altresì opportuno specificare, onde evitare fraintendimenti applicativi, che *per le attività di pubblico interesse è altresì ammessa la collocazione di insegne a bandiera con cassonetto luminoso*;

Ritenuto quindi di dover rettificare l'art. 115 del vigente Regolamento Edilizio Comunale nei termini sopra esposti;

Sentita in merito la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio;

Visti:

- la L.R. n. 56/1977 recante "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. n. 19 del 08/07/1999 e s.m.i.
- il Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 61 del 23/07/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 58/2018;

· il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad Interim del III Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, Arch. Simona Maria Anglesio, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Viene presentato emendamento tecnico, prot. n. 17832 del 05/06/2020, sottoscritto dal dirigente ad Interim III Settore Urbanistica;

L'emendamento viene esaminato dal Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dell'assessore Fiora e del Sig. consigliere Guglielmi, per i cui interventi integrali si rinvia al supporto digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano, sull'emendamento, che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 17

Astenuti n. 8 (Di Salvo, Falsone, Guastella, Maiolo, Raso, Suriani, Taglietta, Veneziano)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

L'emendamento viene approvato.

Successivamente, viene messo ai voti, il testo così come emendato;

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano, che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 17

Astenuti n. 8 (Di Salvo, Falsone, Guastella, Maiolo, Raso, Suriani, Taglietta, Veneziano)

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la sopra estesa premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI RETTIFICARE** il Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 58 del 5 novembre 2018, secondo i criteri espressi nelle premesse, accorpando i commi 8, 9, 10, 11 dell'art. 115 in un unico comma 8, riformulato come di seguito:

8. *“Nella zona centrale storica, delimitata da via Frejus, via Ascianghi, via Neghelli, via Rivoli, largo Maranetto, via Circonvallazione Interna, via Di Nanni, via De Gasperi, via Martini, via Bixio, via Alfieri, via Castellazzo, via Giolitti, piazza Vittorio Veneto, via III Reggimento Alpini, via San Rocco, via Bixio e come evidenziato nella planimetria allegata sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insegne:*

- a) insegna di pubblico interesse;*
- b) insegne a caratteri sciolti;*
- c) insegne su supporto;*
- d) insegne a bandiera;*
- e) insegne su vetro (vetrofanie);*
- f) insegne dipinte su muro;*
- g) insegne su tenda.*

*Non sono ammesse insegne a cassonetto luminoso e a filo di neon; **per le sole attività di pubblico interesse è ammessa la collocazione di insegne a bandiera con cassonetto luminoso;***

Le insegne ai piani superiori non possono riferirsi ad esercizi commerciali posti al piano terreno. Ai piani superiori è solo ammessa l'insegna su vetro (vetrofania) posta all'interno della superficie vetrata del serramento.

*Per quelle già esistenti, alla scadenza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” e dell'art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, **si dovrà provvedere alla loro modifica;**”*

3. **DI APPROVARE** il testo coordinato del Regolamento Edilizio Comunale con le rettifiche di cui al punto precedente che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. **DI DICHIARARE** che il presente Regolamento Edilizio, così come rettificato, mantiene la sua conformità con il Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/2018;

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo Pretorio online del comune, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. n. 19/1999 come modificato dalla L.R. n. 6 del 27/06/2018.

6. **DI DARE INOLTRE ATTO** che il regolamento edilizio approvato con le presenti modifiche verrà trasmesso, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. n. 19 del 08/07/1999 e s.m.i.

Procedutosi a separata votazione, per la necessità di provvedere prontamente a riallineare le attuali normative in materia, per gli scopi dichiarati nelle premesse, con n. 8 astenuti (Di Salvo, Falsone, Guastella, Maiolo, Raso, Suriani, Taglietta, Veneziano) e n. 9 voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267 in data 18.8.2000.

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/06/2020

Orbassano, lì

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2020 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì

Il Segretario Generale
Dr. Gerlando Luigi Russo
